

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

5.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	35
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
NUCCI e POLOTTI: Integrazione dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente l'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (1112)	35
PRESIDENTE	35, 36, 37, 40
CAVALLARI	36
DI PRIMIO	36
FREGONESE	36, 40
NUCCI, <i>Relatore</i>	35, 40
TOROS, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	37
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	40

Sostituzioni.

PRESIDENTE. I deputati Ines Boffardi, Cebrelli, De Laurentiis e Lamanna sostituiscono rispettivamente i deputati Darida, Ingrao, Malagugini e Scaini.

Discussione della proposta di legge Nucci e Polotti: Integrazione dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente l'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (1112).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Nucci e Polotti: « Integrazione dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente l'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

L'onorevole Nucci ha facoltà di svolgere la relazione.

NUCCI, *Relatore*. La proposta di legge in esame è stata oggetto di discussione in sede referente nella seduta del 1° ottobre, nella quale deliberammo di chiederne il deferimento alla sede legislativa. Successivamente, le Commissioni XIII (lavoro) e V (bilancio) hanno espresso parere favorevole. Mi limiterò, quindi, a riassumere i motivi già addotti a sostegno della richiesta del deferi-

La seduta comincia alle 9,45.

BRESSANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

mento alla sede legislativa, motivi più che validi per proporre, ora, l'approvazione definitiva della proposta di legge con le modifiche, che esporrò.

La proposta di legge riguarda due categorie di personale: il personale della cessata gestione INA-Casa e il personale adibito, presso il Ministero del lavoro, all'espletamento dei servizi relativi alla gestione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori. All'origine, la posizione di queste due categorie di personale era quanto mai anomala, poiché il personale della cessata gestione INA-Casa, assunto con contratto triennale, prestava servizio presso gli uffici provinciali del lavoro e, pur essendo retribuito con fondi a carico di quella gestione, non era riconosciuto come personale da quella dipendente. Non differente era la posizione dell'altra categoria di personale, che prestava servizio presso il Ministero del lavoro e che non aveva uno stato giuridico bene definito e godeva di una modesta retribuzione a carico del Fondo per l'addestramento professionale. Ci trovavamo, a quell'epoca, in presenza di un'amministrazione che, con l'evolversi della vita sociale, assumeva nuovi compiti e, invece di ricorrere al meccanismo tradizionale dei concorsi, sceglieva la via della chiamata diretta. La soluzione adottata sul piano operativo diede ottimi risultati, ma creò una situazione quanto mai precaria, dal momento che dal 1949 al 1961 non si è fatto nulla per dare al personale una sistemazione definitiva.

La situazione fu sanata con la legge 22 luglio 1961, n. 628, che, riordinando i ruoli del Ministero del lavoro, prese in considerazione le posizioni di cui ho parlato. Ma, in verità, la formulazione dell'articolo 26 della legge n. 628 non fu tecnicamente valida e determinò una situazione di grave danno per il personale interessato. Ad entrambe le categorie, infatti, venivano offerte due possibilità: il concorso per esame oppure l'inquadramento senza concorso nella categoria a contratto quinquennale a norma del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381; senonché la maggioranza optò per l'inquadramento a contratto, perché scegliendo quella del concorso avrebbe rischiato di rimanere senza posto. Coloro, infatti, che, avendo presentato la domanda, non avessero superato il concorso non sarebbero stati inquadrati neppure a contratto. Scelsero la soluzione del contratto soprattutto coloro che non potevano aspirare che all'inquadramento nella carriera dei subalterni, a causa del titolo di studio, perché all'epoca della emanazione della legge n. 628

i posti in organico nei vari ruoli del Ministero del lavoro erano soltanto tre, mentre gli aspiranti erano 60. D'altra parte, essi avevano fino ad allora sempre svolto mansioni della carriera esecutiva con corrispondente stipendio. Con l'inquadramento a norma del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381 subirono un declassamento della retribuzione, scendendo dal coefficiente 180 al coefficiente 151 e successivamente, per effetto del collocamento nei ruoli aggiunti, furono declassati alla qualifica iniziale di inservienti (coefficiente 142).

Per queste ragioni, è indispensabile introdurre alcune modificazioni alla legge n. 628 del 1962, in modo da estendere a questo personale il beneficio già riconosciuto al personale dipendente da altri ministeri, particolarmente a coloro che, in possesso della licenza elementare, hanno svolto durante tutti questi anni mansioni della carriera esecutiva. Si propone, quindi, di inquadrarli nella carriera esecutiva, nella qualifica iniziale, con effetto dal 3 maggio 1966, data di entrata in vigore della legge concernente la soppressione dei ruoli aggiunti nell'amministrazione dello Stato.

L'articolo 1 disciplina il riconoscimento dell'anzianità ai fini della carriera e dell'ammissione a concorsi, nonché ai fini della quiescenza.

L'articolo 2 si riferisce al personale della carriera ausiliaria e prevede le modalità per il passaggio alla carriera esecutiva.

L'articolo 3 estende tale possibilità al personale della carriera ausiliaria rimasto a contratto.

Mi permetto di presentare, all'articolo 1, ultimo comma, due emendamenti aggiuntivi: il primo è il seguente: *dopo le parole « suddetto servizio », aggiungere le altre « ai fini della quiescenza »*; il secondo: *dopo le parole « o dagli altri aventi diritto », aggiungere le altre: « Ai fini del trattamento di previdenza, di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, il riscatto può essere richiesto solo dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ».*

Per quanto riguarda l'articolo 2, non vi propongo modifiche.

Quanto all'articolo 3, l'ultimo comma dovrebbe essere così formulato: « Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano, altresì, al personale di cui al precedente comma nonché, avendo riguardo anche alle corrispondenti qualifiche a contratto, al personale collocato nelle categorie

di ordine e di concetto a contratto di cui al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, per effetto dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, il cui rapporto di impiego continui ad essere disciplinato dallo stesso decreto legislativo ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FREGONESE. Sono d'accordo che questa proposta di legge sia discussa in sede legislativa, secondo la nostra unanime richiesta, ma il mio gruppo è costretto ad un ripensamento di carattere generale per una questione di fondo. Difatti, man mano che approviamo provvedimenti di questo genere, sistemiamo nei ruoli organici del personale dello Stato impiegati assunti per chiamata, per contratto a termine, sulla base di esigenze particolari. L'articolo 25 della legge delega stabilisce un periodo di tre anni per l'adempimento dello obbligo di determinazione dei ruoli dei vari ministeri, ma nell'attività legislativa di ogni giorno non si affronta il problema da un punto di vista generale e si va avanti con provvedimenti di questo genere. Di solito, a muovere le iniziative legislative sono gli interessati che prendono contatto con uno o più deputati, preparando loro un progetto di legge, che poi viene presentato e instaurando così un certo tipo di rapporto tra cittadini e Parlamento, che, a mio avviso, non è il più corretto. Io oggi sono in possesso delle modifiche proposte dall'onorevole Nucci, che mi sono pervenute direttamente da una delegazione del personale. A questo punto, ritengo che stiamo svilendo tutto; siamo, ormai, al servizio di piccoli gruppi di impiegati. E ora, quindi, di bloccare tutte queste legghine: se il mio gruppo ha accettato di votare la richiesta della sede legislativa per questa proposta di legge, posso dire che in futuro modificheremo il nostro atteggiamento, perché non ci sentiamo di ridurci al ruolo di passacarte di gruppi di impiegati, che, in questo modo, risolvono i loro problemi.

DI PRIMIO. Posso concordare con le osservazioni dell'onorevole Fregonese, ma ritengo che questa proposta di legge si basi sulla necessità di eliminare le situazioni di ingiustizia determinate dall'applicazione della legge n. 628. Il secondo comma dell'articolo 1, tuttavia, rovescia la situazione, in quanto prevede che il periodo eccedente il minimo prescritto venga computato ai fini dell'anzianità, creando una situazione di in-

giustizia nei confronti di coloro, che hanno ottenuto promozioni o hanno un'anzianità di servizio effettiva. Per questa ragione, propongo la soppressione del secondo comma dell'articolo 1.

CAVALLARI. Pur concordando in linea generale con le osservazioni dell'onorevole Fregonese, vorrei dire che non deve sorprendere nessuno il fatto che i dibattiti che si svolgono in Commissione siano oggetto di pressione proveniente dal basso, perché è regola costante che la produzione di proposte di legge è sempre la risultante di situazioni relative al settore del lavoro. Anche questa proposta di legge è la risultante di uno stato di cose che non può continuare, poiché occorre dare una sistemazione definitiva a questo personale. Concordo, pertanto, sul principio che problemi del genere debbano essere risolti nel contesto generale, ma ritengo che la Commissione possa in casi particolari anticipare ciò che il Parlamento è già orientato a prevedere.

Sono, quindi, favorevole alla proposta di legge con le modifiche proposte dal relatore.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

NUCCI, Relatore. Le osservazioni dell'onorevole Fregonese centrano un problema di carattere generale, a cui nessuno di noi rimane insensibile, poiché auspichiamo da tempo un riordinamento generale di questa materia. Vorrei, però, dire che questa proposta di legge non scaturisce da un incontro tra un deputato e le categorie interessate, ma dalla confusione creata dalla legge n. 628. Secondo una decisione del Consiglio di Stato, la n. 642 della VI sezione, il servizio prestato da queste persone anteriormente alla precaria situazione determinata dall'applicazione della legge n. 628 è da considerare pubblico impiego a tutti gli effetti. Occorre, poi, considerare che nella passata legislatura mi feci promotore della stessa iniziativa che, approvata in sede referente, non fu approvata definitivamente per lo scadere della legislatura. D'altra parte, approvando questo provvedimento non creiamo una situazione di maggior favore per questo personale, perché se questo avesse goduto, dopo l'applicazione della legge n. 628, dei benefici previsti dalla legge n. 1143, sarebbe pervenuto alle qualifiche terminali dei ruoli aperti in epoca non posteriore al 1963.

Ritengo, poi, che anche quando sarà approvata la riforma generale si prospetteranno sempre situazioni particolari, di cui il Parlamento non potrà disinteressarsi.

Prego, quindi, i colleghi di volere approvare la proposta di legge con gli emendamenti da me proposti. Quanto all'emendamento soppressivo del secondo comma dell'articolo 2 annunciato dall'onorevole Di Primio, non ho alcuna difficoltà ad accoglierlo.

TOROS, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi associo alle considerazioni espresse dal relatore, aggiungendo che a questo provvedimento d'iniziativa parlamentare il Ministero del lavoro ha espresso da tempo il suo assenso comunicandolo sia al Ministro del tesoro sia al Ministro per la riforma burocratica. Il Ministro del tesoro aveva formulato, con una nota del 23 ottobre, alcune osservazioni sul testo del provvedimento, esprimendo, tuttavia, in linea di massima parere favorevole alla sua approvazione. Con nota del 30 ottobre, il Ministro per la riforma burocratica aveva anch'esso comunicato il suo parere favorevole, pur subordinandolo all'accoglimento delle modifiche suggerite dal Tesoro. Il Ministero del lavoro, in data 18 novembre, ha fugato alcune delle perplessità manifestate dal Ministro del tesoro, formulando gli articoli con criteri che, a mio avviso, dovrebbero essere accolti dalla Commissione di merito.

Concordo sulle proposte di modifica presentate dal relatore e raccomando alla Commissione l'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Ai fini delle promozioni alle qualifiche di segretario, archivista e usciere capo, il servizio prestato nelle categorie di impiego a contratto quinquennale disciplinato dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, è valutato per intero e quello prestato per l'espletamento dei compiti o dei servizi indicati nel primo comma dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, per metà.

Il servizio risultante in eccedenza a quello minimo prescritto per il conferimento delle qualifiche di cui al precedente comma viene computato ai fini della anzianità nelle qualifiche stesse.

I servizi valutati nelle misure indicate nel primo comma del presente articolo sono con-

siderati utili anche ai fini della determinazione dei periodi di anzianità prescritti per l'ammissione al concorso per merito distinto e all'esame di idoneità per la promozione a primo segretario, nonché per la ammissione al concorso per esami ed allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo archivista.

Il servizio reso, con carattere di continuità, per l'espletamento dei compiti o dei servizi indicati nel primo comma dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, può essere riscattato, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, secondo le norme che disciplinano i riscatti dei servizi non di ruolo resi allo Stato.

Il riscatto del suddetto servizio può essere richiesto anche dai dipendenti collocati a riposo o comunque cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalle loro vedove o dagli altri aventi diritto. Nei casi contemplati nel presente comma, la domanda di riscatto deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; la conseguente liquidazione del contributo di riscatto è effettuata avendo riguardo allo stipendio vigente, alla data della presentazione della domanda, per la qualifica, con la relativa anzianità, rivestita dal dipendente all'atto della cessazione dal servizio.

L'onorevole Di Primio ha presentato un emendamento soppressivo del secondo comma.

L'onorevole Nucci ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'ultimo comma:

« Il riscatto del suddetto servizio, ai fini della quiescenza, può essere richiesto anche dai dipendenti collocati a riposo o comunque cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero dalle loro vedove o dagli altri aventi diritto. Ai fini del trattamento di previdenza, di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, il riscatto può essere richiesto solo dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. La domanda di riscatto, ai fini di quiescenza, previsto dal presente comma deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La conseguente liquidazione del contributo di riscatto è effettuata avendo riguardo allo stipendio vigente, alla data della presentazione della domanda, per la qualifica, con la relativa anzianità, rivestita dal dipendente all'atto della cessazione dal servizio ».

Pongo in votazione il primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo proposto dal deputato Di Primio.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo ed il quarto comma.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Il personale appartenente ai ruoli della carriera ausiliaria del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui alle tabelle annesse alla legge 22 luglio 1961, n. 628, già inquadrato nella categoria subalterna a contratto di cui al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, ai sensi dell'articolo 26 della precitata legge 22 luglio 1961, n. 628, il quale, alla data di entrata in vigore della legge 4 febbraio 1966, n. 32, abbia ininterrottamente svolto mansioni proprie del personale della carriera esecutiva per un periodo — compreso quello reso per lo svolgimento dei compiti o dei servizi previsti dal primo comma del medesimo articolo 26 — pari all'anzianità stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, viene collocato nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva delle predette tabelle a decorrere dal 3 marzo 1966. Il periodo di servizio in eccedenza a quello necessario per l'inquadramento nella precitata qualifica iniziale è valutato ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1.

Il collocamento nel ruolo della carriera esecutiva è disposto con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Gli impiegati che conseguiranno il collocamento nel ruolo della carriera esecutiva ai sensi del primo comma del presente articolo seguiranno l'ultimo degli impiegati del ruolo medesimo già inquadrati nella categoria di ordine a contratto per effetto dell'articolo 26

della legge 22 luglio 1961, n. 628, nell'ordine in cui sono iscritti nel ruolo di provenienza.

L'onorevole Nucci ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« Il personale appartenente ai ruoli della carriera ausiliaria del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui alle tabelle annesse alla legge 22 luglio 1961, n. 628, già inquadrato nella categoria subalterna a contratto di cui al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, ai sensi dell'articolo 26 della precitata legge 22 luglio 1961, n. 628, il quale, alla data di entrata in vigore della legge 4 febbraio 1966, n. 32, abbia ininterrottamente svolto mansioni proprie del personale della carriera esecutiva per un periodo — compreso quello reso per lo svolgimento dei compiti o dei servizi previsti dal primo comma del medesimo articolo 26 — pari all'anzianità stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, può essere ammesso, a domanda, nella qualifica iniziale del ruolo della carriera esecutiva delle predette tabelle, a decorrere dal 3 marzo 1966 e, ove occorra, anche in soprannumero, da assorbire con la promozione a primo archivista, nonché con la cessazione dal servizio. Le domande di cui al precedente comma devono essere presentate, a pena di decadenza, non oltre due mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Il periodo di servizio in eccedenza a quello necessario per l'inquadramento nella precitata qualifica iniziale è valutato ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1.

Il collocamento nel ruolo della carriera esecutiva è disposto con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

Gli impiegati, che conseguiranno il collocamento nel ruolo della carriera esecutiva ai sensi del primo comma del presente articolo, seguiranno l'ultimo degli impiegati del ruolo medesimo già inquadrati nella categoria di ordine a contratto per effetto dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, nell'ordine in cui sono iscritti nel ruolo di provenienza ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel nuovo testo proposto dall'onorevole Nucci.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche, a domanda degli in-

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1969

teressati e con le modalità previste nel medesimo articolo, nei confronti del personale collocato nella categoria subalterna a contratto di cui al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, per effetto dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, il cui rapporto di impiego continui ad essere disciplinato dallo stesso decreto legislativo.

La domanda deve essere prodotta entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge da coloro che alla medesima data abbiano maturato il periodo di servizio prescritto dal primo comma del precedente articolo 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano anche al personale di cui al presente articolo.

Il Relatore ha presentato il seguente nuovo testo dell'articolo 3:

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche, a domanda degli interessati e con le modalità previste nel medesimo articolo, nei confronti del personale collocato nella categoria subalterna a contratto di cui al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, per effetto dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, il cui rapporto di impiego continui ad essere disciplinato dallo stesso decreto legislativo.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano, altresì, al personale di cui al precedente comma nonché, avendo riguardo anche alle corrispondenti qualifiche a contratto, al personale collocato nelle categorie di ordine e di concetto a contratto di cui al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, per effetto dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, il cui rapporto di impiego continui ad essere disciplinato dallo stesso decreto legislativo ».

FREGONESE. Non comprendo la ragione di questo emendamento. Il personale, di cui ci occupiamo, appartiene alla carriera esecutiva e alla carriera ausiliaria non a quella di concetto. Questa aggiunta riguarda, quindi, altro personale che si trova in questa situazione per altre ragioni.

NUCCI, *Relatore*. Questo emendamento riguarda impiegati della carriera esecutiva e di concetto, che sono stati inquadrati a contratto e lo sono tuttora: si tratta di sei persone.

Comunque, poiché per questo emendamento occorrerebbe richiedere il parere della Commissione bilancio, lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della proposta di legge.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge:

NUCCI e POLOTTI: « Integrazione dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente l'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (1112):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ballardini, Boffardi Ines, Borra, Bosco, Bressani, Bucciarelli Ducci, Caruso, Cavalari, Cebrelli, Cottoni, De Laurentiis, Di Primio, Fregonese, Galloni, Gullo, Ianniello, Lamanna, Luzzatto, Mancini Antonio, Mazzola, Morgana, Nucci, Pochetti, Protti, Riccio, Reale Oronzo, Senese, Spagnoli, Tozzi Condivi, Tuccari.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO